

**Osservazioni di eni S.p.A. al Documento per la Consultazione n. 189/2014/R/GAS
“Criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio
del gas naturale per il quarto periodo di regolazione”**

San Donato Milanese, 26 maggio 2014

Il presente documento contiene le osservazioni di eni S.p.A. (di seguito: eni), in qualità di utente dello stoccaggio, al Documento per la Consultazione n. 189/2014/R/GAS (di seguito: DCO), con il quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEG o Autorità) analizza le tematiche relative alla determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (2015 - 2018).

Prima di rispondere agli specifici spunti di consultazione eni intende formulare alcune considerazioni di carattere generale.

La scrivente società esprime generale apprezzamento per gli obiettivi che l'AEEG intende realizzare con il sopraccitato DCO, proseguendo il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, avviato con deliberazione 79/2014/R/GAS, in coerenza con le Linee Strategiche adottate dall'Autorità con deliberazione 308/2012/A per il triennio 2012-2014.

In attesa del previsto documento per la consultazione avente ad oggetto le modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare all'eventuale capacità assegnata pro quota, se da un lato si condivide l'orientamento dell'AEEG di garantire adeguata coerenza tra la struttura dei costi e quella tariffaria, dall'altro preme segnalare che in relazione alla nuova struttura tariffaria che l'AEEG sembra orientata ad adottare (100% *capacity*), verrebbe meno per le imprese di stoccaggio l'incentivo ad adottare misure che comportino il massimo utilizzo possibile delle infrastrutture esistenti, con reale rischio che gravino sul sistema oneri ancora maggiori rispetto a quelli attuali. Si auspica pertanto che la proposta dell'AEEG sia completata con l'introduzione di meccanismi che responsabilizzino le imprese di stoccaggio a massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture.

Inoltre, l'esperienza delle aste per il conferimento dello stoccaggio di modulazione per l'anno termico in corso ha fatto emergere una significativa divaricazione tra il valore di mercato attribuito alla risorsa stoccaggio e le tariffe regolate attualmente in vigore. eni ritiene che nella definizione dei criteri tariffari per il prossimo periodo regolatorio l'Autorità tenga conto dell'esigenza di prevedere una remunerazione dello stoccaggio quanto più possibile allineata al valore di mercato. Qualora si rendesse necessario garantire il recupero di ricavi non ottenuti tramite i conferimenti ad asta, eni ritiene che eventuali soluzioni debbano essere sostenute mediante componenti che si applichino a valle del PSV, nella logica di addebitare sul mercato finale l'onere del mantenimento dell'attuali infrastrutture di stoccaggio in ottica di *security of supply*. A tal proposito, la scrivente società auspica, inoltre, che nel successivo documento in consultazione venga approfondita la determinazione della componente addizionale CVos e venga

presa in considerazione la possibilità di ribaltare tale componente di costo direttamente sui clienti finali.

Per quanto riguarda l'allocazione di capacità residuale tramite meccanismo pro-quota (paragrafo 2.2), non si comprende a quali tipologie di capacità si faccia riferimento. Riteniamo che il passaggio a meccanismi di allocazione ad asta, come avvenuto quest'anno per lo stoccaggio di modulazione, non sia compatibile con la reintroduzione di alcun conferimento di tipo pro-quota, del quale non si comprendono le finalità.

Si sottolinea inoltre l'importanza che il quadro normativo e regolatorio di riferimento sia univocamente definito e reso noto con congruo anticipo rispetto alla sua applicazione e si auspica che il Regolatore, nel fissare le scadenze, tenga conto del tempo necessario sia per recepirle nei codici di stoccaggio e porli in consultazione, sia per garantire tempi adeguati agli operatori per adeguarvisi e adempiervi. Si richiede, poi, che tutte le regole, oltre a essere determinate e rese note con chiarezza *ex ante*, non siano modificate in corso d'anno, al fine di ridurre l'incertezza per gli operatori e permettere loro di effettuare opportune valutazioni dell'impatto sul *business*.

Eni condivide in linea di principio il superamento degli attuali meccanismi di incentivazione dei nuovi investimenti *input-based*, a favore dell'adozione di una logica di sviluppo fortemente selettiva, che tenga conto dei segnali di mercato disponibili e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività, valutando l'opportunità di prevedere eventuali periodi di raccordo tra periodi di regolazione diversi. Ciò anche nell'ipotesi che si tratti di investimenti riconosciuti di pubblica utilità dal regolatore tenendo conto della prevedibile evoluzione dell'equilibrio domanda e offerta: anche in questa ipotesi si ritiene fondamentale esporre l'investimento ad un *assessment* di mercato per verificare la disponibilità effettiva ad impegnarsi in contratti di stoccaggio da parte del mercato. In tal modo verrebbe ridotto il rischio di socializzazione di oneri.

In linea più generale si apprezza la previsione di una compartecipazione al rischio di sottoutilizzo per i nuovi investimenti a carico delle imprese di stoccaggio e, anzi, si auspica l'estensione di tale principio alla totalità della capacità di stoccaggio, non limitando la compartecipazione al rischio di mercato esclusivamente sui nuovi investimenti.

Di seguito si forniscono le considerazioni in relazione agli specifici spunti di consultazione.

<i>S 1. Osservazioni in merito ai primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti sopra indicati.</i>

Si rimanda alle osservazioni della parte generale.

S 2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

S 3. Osservazioni in merito all'aggiornamento del WACC infraperiodo.

Eni ritiene opportuno mantenere la durata del periodo regolatorio pari a 4 anni, come stabilito per il trasporto gas, anche per il quinto periodo regolatorio, dati gli evidenti e repentini cambiamenti di mercato.

Specie in presenza dell'attuale situazione di mercato e della volatilità dei mercati finanziari, è condivisibile che l'AEEG voglia introdurre meccanismi di aggiornamento infra-periodo di alcuni parametri utilizzati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito. A tal proposito si auspica che tali aggiornamenti avvengano in maniera omogenea in termini di parametri e criteri di calcolo per le varie attività della filiera gas e tra settore elettrico e gas (per esempio: elementi del WACC, aggiornamento infra-periodo del WACC, maggiorazione per *lag* temporale investimenti).

Alla luce del prolungarsi della crisi economica e della conseguente volatilità dei tassi di interesse, si condivide la previsione di un aggiornamento del livello del WACC con frequenza biennale nel corso del periodo di regolazione. Per maggiore chiarezza si richiede contestualmente la pubblicazione di un range di valori assumibili dal WACC.

S 4. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione del CIR.

S 5. Osservazioni e proposte in merito all'ipotesi di riconoscimento parametrico degli IPCO.

S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi delle procedure concorsuali di acquisto del cushion gas esogeno.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento per la determinazione dei ricavi riconosciuti, eni ritiene opportuno valutare la possibilità di allineare il riferimento ai fini tariffari con il periodo di prenotazione del relativo servizio annuale a cui le tariffe sono applicate (es. tariffe pubblicate per il periodo aprile-marzo, in coerenza con il periodo di validità della prenotazione). A prescindere dal riferimento ai fini tariffari risulta fondamentale che le modifiche tariffarie siano rese note con adeguato anticipo rispetto alla loro applicazione,

e in ogni caso prima della prenotazione di servizi su tale periodo. Non si rilevano ostacoli nella definizione dell'ambito di applicazione in modo da applicare medesimi criteri previsti per il servizio di stoccaggio ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi per l'attività di misura svolta dalle imprese di stoccaggio, nelle more dell'attuazione definitiva della regolazione del servizio di trasporto, purché quest'ultima sia definita completamente in tempi congrui e con adeguato anticipo.

S 5. Osservazioni in merito ai parametri che concorrono alla determinazione del WACC.

S 6. Osservazioni in merito alle modalità di aggiornamento del tasso di remunerazione nel corso del periodo di regolazione.

Si veda risposta al punto 3.

S 7. Osservazioni in merito alla tipologia e alla durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti.

-

S 8. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'attività di stoccaggio.

In linea di principio si considera opportuno che l'Autorità:

- confermi il principio della simmetrica ripartizione tra utenti ed imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi fissati ad inizio del terzo periodo di regolazione dalla stessa Autorità;
- introduca un meccanismo che permetta di contemperare le esigenze di equilibrio economico finanziario delle imprese, almeno nel breve periodo, con un adeguato incentivo al recupero di efficienze, confermando gli obiettivi di efficientamento precedentemente individuati, nel caso in cui le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di efficientamento fissati dall'Autorità per il terzo periodo di regolazione.

Tuttavia, la scrivente società si riserva di esprimere un parere finale più completo, a seguito dell'approfondimento sulle modalità applicative dei suddetti principi che saranno rese note dall'Autorità nel secondo documento di consultazione, una volta che saranno disponibili maggiori informazioni a consuntivo in merito ai livelli di efficientamento conseguiti dalle imprese di stoccaggio nel terzo periodo di regolazione.

S 9. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'attività di misura dello stoccaggio.

In linea generale si condivide l'orientamento dell'AEEG di applicare i medesimi criteri della determinazione dei costi riconosciuti per l'attività di stoccaggio, ad eccezione dell'applicazione del *profit sharing*, mantenendo per quest'ultimo un regime transitorio per la definizione delle tariffe del servizio di misura e non introducendo in questo momento specifici meccanismi di recupero di efficienza, in quanto la disciplina del servizio di misura sarà a breve oggetto di un riordino complessivo, con l'introduzione di una tariffa specifica del servizio di misura del trasporto per la remunerazione di tutti gli operatori direttamente allacciati alla rete di trasporto che forniscono questo servizio.

Al contempo preme segnalare l'importanza che la riforma della disciplina del servizio di misura sia effettuata in tempi brevi al fine di ridurre il più possibile il periodo transitorio e affinché gli operatori possano fare affidamento prima possibile su un quadro di regole certo e ben definito, entro il quale operare.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per i nuovi siti di stoccaggio.

-

S 11. Osservazioni in merito ai criteri per la ripartizione dei ricavi di riferimento.

S 12. Osservazioni in merito ad eventuali criticità dell'eliminazione della componente commodity sull'affidabilità del dato di misura.

Si rimanda alle osservazioni di carattere generale.

Per quanto riguarda eventuali criticità dell'eliminazione della componente *commodity* sull'affidabilità del dato di misura, si preferisce non esprimersi in questa sede, ma attendere di conoscere i contenuti, più dettagliati, dell'annunciata riforma della disciplina del servizio di misura stesso.

S 13. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

Eni condivide l'orientamento espresso dall'Autorità ritenendo corretto che:

- si introducano meccanismi concorsuali per l'assegnazione della capacità in modo che emerga un trasparente segnale di mercato, relativo all'esigenza di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. Tale soluzione consentirebbe allo stesso tempo di responsabilizzare i soggetti intenzionati a svilupparli e uno sviluppo efficiente del sistema, basato su criteri di selettività e priorità, oltre che ovviamente del criterio costi-benefici, delle opere da realizzare;
- si abbandonino, il più possibile, il sistema in vigore, evitando che le esigenze di sviluppo del sistema infrastrutturale, siano guidate da valutazioni basate su meccanismi di pianificazione centralizzata del Regolatore.

Per quanto riguarda l'applicazione della nuova metodologia di incentivazione ai nuovi investimenti in nuova capacità entrati in esercizio già a partire dal 2015, eni ritiene più opportuno che le nuove disposizioni trovino applicazione verso i nuovi investimenti e le nuove capacità per le quali le imprese di stoccaggio non abbiano ancora preso la *Final Investment Decision* alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

In ogni caso si attende di conoscere più nel dettaglio gli aspetti applicativi di tale metodologia sulla base dell'approfondimento che l'Autorità ha annunciato in uscita a breve con il successivo documento per la consultazione.

S 14. Osservazioni in merito al trattamento dei contributi compensativi.

-

S 15. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei parametri tariffari per il servizio di stoccaggio.

S 16. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei parametri tariffari per

il servizio di misura dello stoccaggio.

In linea generale eni condivide l'intenzione dell'AEEG di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito.

S 17. Osservazioni in merito alla determinazione del fattore correttivo.

Si ritiene quantomeno necessaria una revisione della disciplina del fattore correttivo una volta che saranno individuate le infrastrutture strategiche, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93/11. La scrivente società accoglie favorevolmente l'intenzione dell'Autorità, di escludere completamente, a differenza di quanto previsto nel terzo periodo di regolazione, dal monte di ricavi garantito i ricavi relativi agli incentivi degli investimenti, sostenuti nei precedenti periodi di regolazione, basati sul riconoscimento di una maggiore remunerazione del capitale investito e auspica, più in generale, una riduzione dell'ambito di applicazione del fattore correttivo.

18. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del X-factor.

Considerati i benefici che il meccanismo del *profit sharing* ha comportato per il sistema in termini di incentivi alla riduzione dei costi, si ritiene opportuno il mantenimento di tale disposizione anche per il quarto periodo di regolazione.

Ai fini di promuovere l'efficienza nel settore appare valida la definizione, come formulata dall'Autorità, di un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun operatore e riflettere maggiormente le differenti strutture di costo di ciascuno.

San Donato Milanese, 26 maggio 2014